

**Tribunale di Verona – Sentenza 13.7.2010
(Composizione monocratica – Giudice LANNI)**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

**Verbale dell'udienza del 13.07.10 della causa iscritta al numero 5338
del ruolo generale degli affari contenziosi del 2008, pendente**

TRA

..... rappresentato e difeso dall'Avv. BC con domicilio
eletto presso il suo studio in Verona

- ricorrente-

E

COMUNE in persona del Sindaco, in forza della
determinazione dirigenziale n.6014 del 31.10.08, rappresentato e difeso
dall'Avv. EM con domicilio eletto presso il suo studio

- resistente-

Il Giudice invita le parti alla discussione anche ai sensi dell'art.281 sexies
c.p.c..

I difensori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi e
ciascuno, a proprio favore, gli esiti dell'istruttoria.

Il giudice si ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante
lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e
di diritto la seguente

SENTENZA

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo Lanni,

visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti con il richiamo ai rispettivi atti introduttivi;

preso atto della discussione della causa;

considerato in fatto e in diritto che:

- con ricorso ex art.3 della legge n.102/06, depositato l'8 maggio 2008, ha convenuto in giudizio il Comune di deducendo che: 1) il 22.07.07 alle ore 8.50 mentre stava percorrendo nel centro abitato di via in direzione a bordo della propria bicicletta da corsa, all'altezza del civico n.116, a causa di una buca presente nel manto stradale in prossimità di un tombino, aveva perso il controllo del mezzo, cadendo a terra; 2) gli agenti di polizia intervenuti sul posto avevano rilevato un'intercapedine longitudinale di circa di 2 cm, un avvallamento del manto di circa 3 cm ed, infine, vicino al tombino dove si era verificata la caduta, uno sbalzo di circa 5 cm (v. allegato n.1 fascicolo parte attrice); 3) in conseguenza della caduta l'attore aveva riportato un danno all'integrità psico-fisica, quantificabile in 18 punti percentuali, ed aveva subito n periodo di inabilità temporanea totale di 60 giorni e di inabilità temporanea parziale al 50% di 60 giorni;
- sulla base di tali allegazioni l'attore ha chiesto l'accertamento della responsabilità del Comune di nella causazione del sinistro, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patiti, nella misura di complessivi € 57.478,55 oltre ad interessi;
- con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.11.08 in sede di prima udienza, si è costituito in giudizio il Comune di Verona

eccependo in via pregiudiziale l'irritualità della domanda perché introdotta nelle forme del rito speciale previsto dall'art 3 legge 102/2006 in mancanza dei presupposti di legge, non avendo la causa ad oggetto un incidente stradale;

- nel merito il resistente ha contestato la fondatezza della domanda attorea nell'*an*, eccependo la mancanza dei presupposti di cui all'art.2051 c.c., per l'inesistenza del rapporto di custodia in capo al Comune, in ragione dell'estensione e, quindi, dell'impossibilità di un controllo effettivo del demanio stradale, e comunque la configurabilità di un comportamento colposo assorbente dell'attore, in quanto la sconessione dell'asfalto avrebbe potuto essere facilmente evitata attraverso dal ricorrente l'adozione dell'ordinaria diligenza;
- parte convenuta ha contestato anche il *quantum* risarcitorio, eccependo la mancanza di una prova puntuale dell'entità dei danni richiesti;
- in sede di prima udienza il resistente ha espressamente aderito all'indicazione del rito scelta dal convenuto, rinunciando così all'eccezione formulata al riguardo;
- orbene, con specifico riferimento all'applicabilità del caso di specie dell'art. 2051 c.c., va premessa la piena condivisione dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui: 1) l'ente proprietario risponde per il rapporto di custodia ai sensi dell'art.2051 c.c. solo nell'ipotesi in cui abbia un effettivo "potere di governo" sulla cosa da intendersi anche come potere di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte; 2) figura sintomatica della sussistenza di tale potere per quanto al demanio stradale è l'ubicazione della strada interessata all'interno della perimetrazione del centro abitato (art.41 *quinquies* legge 17 agosto 1942 n.1150, come modificato dall'art.17 della legge 6 agosto 1967 n.765; art. 4 d.lgs. 30

aprile 1992 n.285; art.9 d.p.r. del 6 giugno 2001 n.380); 3) l'eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. nel caso in cui questo sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno, ovvero a diminuirne l'entità, qualora si atteggi come un concorso causale colposo ai sensi dell'art.1227, co 1 c.c. (v. Cass. 15779/06);

- nel caso di specie il sinistro è avvenuto in centro abitato e quindi può ritenersi applicabile l'art. 2051 c.c.;
- con specifico riferimento alle cause e alla dinamica del sinistro, va rilevato che: 1) l'entità e le dimensioni della buca presente in prossimità del tombino e sconessioni del tratto stradale in esame sono state efficacemente rilevate e descritte dagli agenti di polizia intervenuti sul posto poco dopo il sinistro (intercapedine longitudinale di circa di 2 cm, avvallamento del manto di circa 3 cm, sbalzo di circa 5 cm in prossimità del tombino); 2) queste caratteristiche della "buca" possono ragionevolmente ritenersi idonee a provocare la perdita di equilibrio di una bicicletta (come quella dell'attore) che si trovi a transitare su di essa; 3) la distanza della buca rispetto al marciapiede si è rivelata pari a circa 1m e quindi insistente nel tratto di corsia solitamente destinato alla circolazione dei velocipedi; 3) come risulta dalle fotografie allegate alla relazione dagli agenti intervenuti sul posto, il dislivello del manto stradale in corrispondenza del tombino non era facilmente avvistabile dalla prospettiva di percorrenza della strada del ricorrente (lato destro di via Mameli direzione Parona); 4) la caduta improvvisa dell'attore in corrispondenza del tombino è stata confermata dalla testimonianza di (coerente con le

dichiarazione rese agli agenti nell'immediatezza del sinistro) sulla cui attendibilità non c'è motivo di dubitare;

- tenuto conto di tali rilievi si può: a) affermare la configurabilità di una negligenza della P.A. nella custodia del tratto di strada interessato; b) escludere la configurabilità di una condotta colposa concorrente da parte dell'attore; c) affermare l'esistenza di una relazione causale diretta esclusiva tra le conseguenze dell'omessa custodia (la buca) e la caduta del ricorrente;
- ciò posto, per quanto attiene all'accertamento dei danni subiti dalla parte, acquista rilievo preminente la CTU medico legale espletata nel corso del giudizio;
- in particolare il consulente ha accertato che il ricorrente ha riportato, in conseguenza del sinistro, un complesso politraumatico, caratterizzato da trauma cranico commotivo con frattura composta dell'arcata zigomatica sinistra e focolaio lacero contusivo temporale destro, e frattura scomposta della clavicola sinistra, quantificando il danno permanente all'integrità psico-fisica, nella misura del 11-12%, nonché in 120 giorni il periodo di inabilità temporanea (di cui la metà al 50 %);
- gli accertamenti e le conclusioni del CTU (la cui relazione è stata depositata il 26.08.09) devono ritenersi immuni da censure logiche o tecniche (tanto che non sono stati contestati dalle parti) e quindi possono essere posti alla base della decisione;
- il danno alla persona così accertato è liquidabile in modo equitativo attraverso la Tabella del Triveneto aggiornata dal Tribunale di Verona nel 2009; in particolare, il danno conseguente alla lesione anatomico-funzionale, in sé, e ai pregiudizi dinamico-relazionali normalmente conseguenti a quella lesione, è quantificabile nella somma di € 21641 (€ 1803,41 x 20), mentre il danno da invalidità temporanea è

quantificabile nella somma di per quanto attiene al danno da inabilità temporanea nella somma di € 5400 (€ 30 x 60 + € 60 x 60);

- l'importo complessivo che ne scaturisce, pari ad €27041, deve essere elevato (nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute) ad € 37.000 per le sofferenze soggettive patite dalla parte, che possono essere accertate in via presuntiva, tenuto conto della sua età al momento del sinistro, del lungo periodo di invalidità temporanea e della significativa incidenza dell'invalidità permanente su accertata;
- non è stata acquisita la prova di pregiudizi dinamico-relazionali superiori a quelli *standard* già considerati;
- all'importo su indicato va aggiunto il danno patrimoniale, quantificabile nelle spese mediche sostenute ed accertate dal CTU (€ 134,49) e nella spesa sostenuta per la relazione medica di parte (€ 300: v. allegato n. 17 del fascicolo di parte attrice), e quindi nell'importo complessivo di € 434,49;
- non è stata acquisita la prova di ulteriori danni patrimoniali;
- sull'importo complessivo che ne scaturisce, pari ad € 37.434,49 vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valore; più precisamente la somma su indicata deve essere devalutata secondo gli indici Istat al momento del fatto (22/7/07), per poi essere rivalutata annualmente sempre gli indici Istat e con l'aggiunta degli interessi legali da calcolarsi sulla somma così rivalutata anno per anno; sull'importo complessivo che scaturisce da questo calcolo decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della convenuta nella misura liquidata in dispositivo (rapportata al valore per cui è accolta la domanda);

P.Q.M.

1. accoglie parzialmente la domanda dell'attore e quindi condanna il Comune di a pagare in favore di la somma di € 37.434,49 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione;
2. condanna il Comune di a rimborsare a le spese di lite che liquida in complessivi € 5500, di cui € 550 per spese ed € 900 per diritti, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
3. pone definitivamente a carico del Comune di le spese della CTU espletata nel corso nel giudizio e quindi condanna il Comune di a pagare in favore di la somma anticipata al CTU.

Verona, 13/7/10

Il Giudice